

STATUTO

**ASCOLTANDO BAMBINI E
RAGAZZI IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA DI SOMMA NA VIA
GENNARO DE FILIPPO 49

Numero REA: NA - 769069

Codice fiscale: 05683761216

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Dott. Ludovico Maria Capuano

Notaio
Via Depretis, 5 - Tel. 081 5515241
80133 Napoli

Allegato "A" all'atto n.ro 9520 della Raccolta

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ASCOLTANDO BAMBINI E RAGAZZI Impresa Sociale S.r.l."
DENOMINAZIONE - SEDE - ATTIVITÀ - DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del D.Lgs 112/2017 una società a responsabilità limitata, con la qualifica di impresa sociale, denominata "ASCOLTANDO BAMBINI E RAGAZZI Impresa Sociale S.r.l."

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede in Massa di Somma (NA)

Potranno essere istituiti stabilimenti, succursali, negozi, uffici, depositi e rappresentanze in genere in tutto il territorio nazionale e all'estero, nonché sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ

La società ha per oggetto la produzione di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nel campo dell'educazione, istruzione e formazione ai sensi della Legge n.53 del 28 marzo 2003, nonché l'attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, con particolare riferimento alla realizzazione sia di corsi ordinari di studio che corsi di recupero.

Nell'ambito di tale attività la società potrà inoltre:

- attuare forme speciali di integrazioni per soggetti portatori di handicaps; prestare servizi per l'attività para-scolastica, extrascolastica ed interscolastica;
- organizzare servizi culturali, ricreativi e sportivi;
- svolgere servizi socio-psico-pedagogici di orientamento scolastico e professionale, di assistenza educativo-scolastica, di prevenzione dei disadattamento scolastico e sociale e di assistenza e prevenzione dei disagi familiari;
- attuare iniziative nel settore dell'educazione degli adulti e della educazione permanente;
- gestire servizi e iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione dei docenti, con particolare riguardo alla formazione degli insegnanti per la istruzione e l'educazione di alunni handicappati, alla gestione di corsi ad indirizzo didattico differenziato, allo sviluppo della sperimentazione e della ricerca educativa e alla gestione democratica della scuola;
- curare la consulenza e l'orientamento del personale della scuola e dell'utenza della formazione ed istruzione;
- organizzare e gestire corsi di formazione nell'ambito dell'obbligo formativo e della formazione tecnica superiore con rilascio di titoli aventi riconoscimento nazionale e comunitario.

Inoltre la società potrà provvedere al compimento di qualunque altra attività ed operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria connessa con lo scopo sociale, nonché qualunque altro atto che si rendesse necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale o che comunque ne integri o ne agevoli la realizzazione ivi compresi atti di finanziamento passivo in genere a richiedersi a Banche o altri Enti finanziatori con concessione di garanzie reali o

fideiussioni anche a favore di terzi, nonchè operazioni di leasing passivo mobiliare o immobiliare con le suddette eventuali garanzie.

Essa opera nel Mezzogiorno d'Italia e nei territori indicati dal T.U. del 30.6.1967 e sue modifiche, proroghe ed integrazioni e potrà chiedere tutte le agevolazioni previste dalle vigenti leggi e da tutte quelle che verranno emanate per favorire ed agevolare le iniziative produttive nel Mezzogiorno. La società potrà per lo svolgimento della propria attività aprire sedi secondarie nei territori del Mezzogiorno d'Italia.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaquaranta (31 dicembre 2040).

ARTICOLO 5 - CAPITALE

Il capitale della società è di Euro 70.000,00 (Euro settantamila).

ARTICOLO 6 - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

ARTICOLO 7 - DIRITTI DEI SOCI - ESCLUSIONE

I diritti dei soci sono determinati in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Le modalità di esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale, sono regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del D.Lgs. 112/2017.

Nel caso in cui un socio venga escluso dalla società, sarà sempre possibile chiedere che dell'esclusione venga investita l'assemblea dei soci.

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi.

Contro la decisione di esclusione da parte dell'organo amministrativo è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità, l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso deve essere presentato, con i motivi, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio escluso, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs 112/2017 e dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

In caso di cessione della partecipazione sociale per atto tra vivi a titolo oneroso, agli altri soci spetta il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alle partecipazioni già possedute. A tal fine il socio cedente dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri so-

ci, i quali dovranno far pervenire la propria accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della raccomandata predetta. Il diritto di prelazione non esercitato da uno o più soci, si accrescerà pro-quota in favore degli altri soci intenzionati ad esercitarlo.

ARTICOLO 9 - MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

ARTICOLO 10 - RECESSO

I soci hanno diritto di recedere dalla società nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Il rimborso delle partecipazioni deve avvenire nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 3 del D.Lgs 112/2017 e dal quarto comma dell'art. 2473.

ARTICOLO 11 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui all'Art. 2479 c.c.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a norma del terzo comma dell'Art. 2479 c.c.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, che non sia lo stesso giorno della prima convocazione.

In ogni caso, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - DIRITTO DI VOTO - DELEGHE

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. La rappresentanza in assemblea è regolata dall'art. 2372 C.C.

ARTICOLO 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori con firma congiunta o disgiunta. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci e le deliberazioni dell'assemblea, sia per la prima convocazione che per la seconda convocazione, sono valide se prese con il voto favorevole di uno o più soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due amministratori con firma congiunta o disgiunta;
- c) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'Articolo 2390 c.c..

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa

viene meno la maggioranza degli stessi, si applica l'articolo 2386 secondo comma c.c.

Coloro che assumono cariche sociali, come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 dovranno avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; gli stessi, inoltre non possono essere dipendenti pubblici.

ARTICOLO 18 - REQUISITI DI ONORABILITA', PROFESSIONALITA' ED INDIPENDENZA

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 tutti coloro che rivestono cariche sociali debbono avere la piena capacità civile ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica costituisce causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato condanne definitive, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;
- b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.
- d) non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti, secondo criteri di professionalità, tra:

- a) soggetti che abbiano maturato un'adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento di cui all'art. 3 dello Statuto, anche attraverso l'esercizio di attività di insegnamento e di ricerca in materie attinenti;
- b) soggetti che si siano contraddistinti per un particolare impegno in campo sociale, assistenziale, artistico o culturale;
- c) persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese di dimensioni ritenute adeguate.

Non possono ricoprire cariche sociali, per assenza del requisito dell'indipendenza:

- a) gli amministratori ovvero i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività contrastanti con lo scopo e le attività dell'impresa sociale;
- b) coloro che ricoprono funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle Amministrazioni regionali, provinciali, comunali e locali e dei relativi organi di controllo, oppure che abbiano ricoperto tali incarichi nel biennio precedente alla nomina.

ARTICOLO 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione delibera in adunanza collegiale.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità sopra previste per le assemblee.

ARTICOLO 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RAPPRESENTANZA E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea o alla decisione dei soci. L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. La rappresentanza legale della società, conformemente al sistema di amministrazione adottato, spetta all'Amministratore Unico, ai due amministratori con firma congiunta o disgiunta, o al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, ai singoli consiglieri delegati.

E' vietata la corresponsione agli amministratori, ai lavoratori subordinati ed autonomi di compensi superiori a quelli disciplinati dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, nonché la remunerazione di strumenti finanziari in misura superiore a quelli previsti nello stesso articolo.

ARTICOLO 21 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

I lavoratori hanno diritto alla giusta informazione sull'attività dell'impresa, con particolare riferimento all'utilità sociale, e sulle scelte programmatiche, partecipando alle decisioni degli Organi Collegiali ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 112/2017.

Essi devono essere consultati in ordine a modifiche sostanziali degli ambienti di lavoro in modo che gli stessi abbiano sempre condizioni di elevata sicurezza e salubrità.

L'organo amministrativo informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività della società e delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati, mediante la redazione del bilancio sociale redatto ogni anno.

I lavoratori e i destinatari delle attività potranno inoltre presentare richieste scritte di chiarimenti ovvero proposte in relazione agli argomenti di cui al punto precedente indirizzandole all'organo amministrativo il quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare lavoratori e destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di cui al punto precedente.

Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori potranno essere individuate dalla società mediante l'adozione di apposito regolamento aziendale tenendo conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa sociale, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bi-

lancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 112/2017.

I lavoratori, mediante un loro rappresentante, partecipano all'assemblea dei soci della società, convocata con le modalità di cui all'art. 12 del presente statuto, nei casi in cui l'assemblea è chiamata a decidere in merito:

a) alla nomina degli amministratori e alla struttura dell'organo amministrativo;

b) ad una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale

I lavoratori possono esprimere durante l'assemblea pareri non vincolanti sulle materie di cui al punto precedente.

Se la società supera due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, deve nominare un rappresentante da parte dei lavoratori, almeno a maggioranza degli stessi, sia nell'organo di amministrazione che nell'organo di controllo.

I dipendenti della società non possono ricevere un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la società deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La società deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 22 - ORGANO DI CONTROLLO

La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

La società potrà nominare, in alternativa all'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, un collegio sindacale (composto di tre sindaci effettivi e due supplenti), regolato dalle disposizioni in tema di società per azioni. I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'emolumento spettante ai sindaci è determinato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina o successivamente.

ARTICOLO 23 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e del bilancio sociale

Il bilancio sarà redatto in conformità alle disposizioni di legge e secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa sociale.

Salvo quanto previsto al comma successivo, la società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio essendo vietata, salvo quanto indicato in seguito e salvo quanto previsto dal D.Lgs 112/2017, la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, fondi, riserve ed avanzi di gestione, sia durante la vita della società che all'atto della liquidazione.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La società può destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3 del D.Lgs 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri ed eventuali limitazioni; stabilirà a chi spetta la rappresentanza della società ed i cri-

teri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea devolverà il patrimonio residuo ai sensi dell'art. 12 comma 5 D.Lgs 112/2017, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs 112/2017, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs 112/2017.

L'Organo Amministrativo notificherà, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.ro 112 e successive modifiche, le norme del codice del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la società.

Furfaro Maria Rosaria

Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo

La presente copia realizzata con sistema informatico e' conforme al suo originale ai sensi dell'art.23 commi 3, 4, 5 del D.Lgs 82/2005 e si trasmette per uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.
Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1.
Notaio Ludovico Maria Capuano - sigillo